



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Piazza Incrociatore San Giorgio - 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Tel. 0818711077-86 – Fax 0818710078 – e.mail: castellammaredistabia@guardiacostiera.it

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

N° 39/2010

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Castellammare di Stabia,

RITENUTO necessario disciplinare ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana l'esercizio dell'attività balneare e, per gli aspetti su di esso incidenti, della navigazione da diporto, del traffico locale, della pesca, dello sci nautico e di ogni altra attività ad essa assimilabile lungo il litorale del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia, che ricomprende i Comuni di Castellammare di Stabia, Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Massa Lubrense;

VISTI gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione nonché gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente datato 12.12.1997 e successive modifiche, con il quale è stata istituita l'area naturale marina protetta (A.N.M.P.) denominata "Punta Campanella";

VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n°171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172"

VISTA la legge n. 172 in data 8 luglio 2003, "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";

CONSIDERATO che il litorale del Circondario marittimo di Castellammare di Stabia è formato in gran parte da coste a picco, prospicienti fondali immediatamente navigabili, mentre le spiagge esistenti sono poco estese, talvolta intervallate da moli o scogliere con fondali in rapido degrado, per la disciplina delle quali si ritiene necessario ed opportuno derogare ad alcune norme generali al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare e delle spiagge.

VISTA la legge n. 1085 del 27.12.1977, con la quale si è data esecuzione al Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72);

VISTO l'articolo 105 del decreto legislativo n. 112 del 31.03.98, così come modificato dall'articolo 9 della legge n. 88 del 16.03.2001;

1



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



- VISTO** il Decreto Ministeriale n°105 del 26.01.1960, come successivamente integrato e modificato, non ultimo dal D.M. 15.07.1974, in materia di “Disciplina dello sci nautico”;
- VISTA** la circolare n°254 serie II – demanio marittimo datata 19.07.1989 del soppresso Ministero della Marina Mercantile in materia di disciplina del paracadutismo ascensionale;
- VISTO** il dispaccio n°82/11733 datato 28.02.2005 in materia di disciplina per l’esercizio dell’attività sportiva denominata “kitesurf”;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n°146 del 29.07.2008 “Regolamento di attuazione dell’art.65 del D.Lgs. 18.07.2005 n°171 recante il Codice della nautica da diporto”;
- VISTO** il Dispaccio n.82/22468 del 3.4.2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente ad oggetto “Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione – Ordinanze balneari”;
- VISTO** il Dispaccio n.02.01.04/31678 del 30.3.2006 di Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di “attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”;
- VISTO** il Dispaccio n.02.01.04/34660 del 7.4.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Ordinanza Balneare - Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti Territoriali Locali in materia di disciplina delle attività balneari”;
- VISTO** il Dispaccio n.02.02/64420 del 12.7.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di “sicurezza della navigazione”;
- VISTO** il Dispaccio n.02.01/13413 del 8.2.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di “compatibilità di attività nautiche: disciplina”;
- VISTA** la propria Ordinanza n°07/06 datata 22.03.2006 “Disciplina delle attività subacquee”;
- VISTA** la propria Ordinanza n°16/07 datata 21.05.2007 “disciplina delle attività di locazione, noleggio e di appoggio alle immersioni subacquee dei natanti da diporto”;
- VISTA** la propria Ordinanza n°39/2007 datata 05.08.2007 con la quale, in forza dell’art.8 della Legge 8.07.2003 n°172, sono stati individuati i limiti di navigazione dalla costa nonché le fasce di mare destinate alla balneazione validi per tutto il litorale di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Castellammare di Stabia;
- VISTA** la propria Ordinanza n°09/2010 datata 03.05.2010 con la quale sono state disciplinate le attività di campionamento delle acque marine ricadenti in questo Circondario Marittimo a cura dei mezzi navali dell’ARPAC;



VISTO l'articolo 251, lettera e), della Legge Finanziaria 2007, così come richiamato con il dispaccio del Comando Generale delle Capitanerie di porto n. 02.01/30482 datato 27 marzo 2007, riguardante "obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia";

TENUTO PRESENTE che per quanto riguarda la disciplina dell'uso delle aree demaniali marittime occorre fare riferimento ai legittimi provvedimenti adottati dagli enti locali cui sono state conferite le funzioni amministrative in materia;

CONSIDERATO che al fine di perseguire comuni e superiori finalità pubbliche, il servizio di salvamento, sia che faccia capo al soggetto concessionario ovvero all'ente locale territorialmente competente per le aree demaniali non assentite in concessione, debba necessariamente essere assicurato con caratteristiche di professionalità ed efficacia per quanto possibile omogenee, raccordandosi con le linee di impulso e di indirizzo impartite al riguardo sia dall'ente gestore che dall'Autorità Marittima;

VISTA la propria Ordinanza n°12/04 datata 17.05.2004 "disciplina delle attività balneari" come successivamente integrata e modificata dall'ordinanza n°30/2006;

VISTA la propria Ordinanza n°27/2010 datata 18.06.2010 recante "Norme di sicurezza per le attività di ammaraggio e decollo degli aeromobili impegnati nello spegnimento degli incendi boschivi";

VISTO il dispaccio prot. N°02.01/116 datato 12 luglio 2010 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha inteso fornire chiarimenti in merito all'attività ed ai titoli abilitativi rilasciati dalla F.I.S.A. (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) di Fregene;

RITENUTO opportuno aggiornare la vigente Ordinanza di sicurezza delle attività nautico-diptortistiche e balneari alla luce delle recenti disposizioni del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto nonché riunire in un unico provvedimento tutte le proprie Ordinanze in materia che si sono succedute nel tempo onde consentire un'immediata e più efficace percezione delle stesse da parte dell'utenza interessata.

ORDINA

Art. 1

Disposizioni generali

1. Le disposizioni della presente Ordinanza si applicano nei limiti del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia durante la stagione balneare così come individuata da ciascun Comune territorialmente competente.

2. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 1, le disposizioni in materia di fasce di mare destinate alla balneazione nonché quelle relative ai limiti di navigazione dalla costa, così come contenute nell'Ordinanza n°39/2007 in premessa citata, vigono in tutto il Compartimento Marittimo di Castellammare di Stabia compreso tra il Comune di Torre Annunziata (incluso) ed il Comune di Positano (escluso).



3. Le strutture balneari, durante l'orario di apertura al pubblico, orario che dovrà essere convenientemente indicato in appositi cartelli monitori, dovranno rendere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono.

4. Qualora una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento potrà restare aperto soltanto per elioterapia e dovrà issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.

5. Nelle spiagge libere i Comuni, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento, dovranno darne immediata comunicazione all'Ufficio Marittimo competente per territorio e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.

Art. 2

Zone di mare riservate ai bagnanti

1. La zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco è prioritariamente destinata alla balneazione.

2. Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari, nonché dai Comuni per le spiagge libere destinate alla balneazione, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro, disposti parallelamente alla linea di costa in corrispondenza dell'estremità del fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due, collegati tra loro da una cima galleggiante. Tale limite può essere adeguatamente ridotto, senza pregiudizio per la sicurezza della balneazione, dai concessionari in considerazione dei fondali presenti in zona.

3. Se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura:

“ATTENZIONE: LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO”.

4. I concessionari, per le aree in concessione, e i Comuni, per le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (metri 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco. Qualora i Comuni non provvedano alla realizzazione di tale sistema di segnalazione, dovranno apporre sulle spiagge libere un'adeguata segnaletica con la seguente dicitura:

“ATTENZIONE: LIMITE ACQUE SICURE – PROFONDITA' MT 1.60 – NON SEGNALATO”.

Analogo cartello dovrà essere posizionato a cura dei concessionari qualora le caratteristiche del fondale delle aree in concessione (es. assenza di fondali inferiori a 1,60 mt, solarium a terrazzamenti, ecc.) non consentano un corretto e sicuro posizionamento dei suddetti gavitelli.



5. Nelle zone di mare riservate ai bagnanti è vietata:

- a. la navigazione a motore e a vela di qualsiasi unità non autorizzata, wind-surf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili. Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità. Tali controlli devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti ad amministrazioni dello Stato, devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "servizio campionamento", e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
- b. l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;

6. Le zone di mare prospicienti le coste a picco possono essere attraversate solo per l'ingresso in porti, approdi o punti di ormeggio, nonché per l'ormeggio negli specchi acquei in cui sia consentito, da unità in navigazione a motore o a vela purché a lento moto e con rotta perpendicolare alla linea di costa.

7. E' altresì vietato l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso), dei wind-surf (tavole sospinte dal vento), dei kite-surf (tavole con aquilone) e di ogni altro simile attrezzo, anche se diversamente denominato, nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.

8. Nelle acque del Compartimento Marittimo di Castellammare di Stabia è, altresì, istituita una zona di mare, nei pressi della costa, ove la velocità delle unità a motore deve essere limitata allo scopo di non arrecare disturbo alle attività da spiaggia (rumore, moto ondoso, scarichi di gas e altro). Tale zona di mare è fissata in 500 metri dalle coste a picco e 1000 metri dalle spiagge. Le unità a motore che navigano a distanza inferiore devono procedere a velocità non superiore a 10 nodi e comunque in dislocamento.

Fermo restando quanto disposto dai precedenti comma 5 e 6, in prossimità di zone di mare ove non vi siano significative attività di balneazione è, comunque, consentito l'avvicinamento e l'ancoraggio di unità da diporto, purché sia osservata ogni precauzione per evitare danni a terzi.

Art. 3

Zone di mare vietate alla balneazione

1. E' vietata la balneazione:

- a. nei porti;
- b. nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali, fatta salva la possibilità di prevedere distanze inferiori in considerazione della particolare conformazione delle coste e dei litorali.
- c. fuori dai porti nelle zone di mare in cui sono in corso lavori marittimi oppure vi siano pontili o passerelle per l'attracco di unità navali, entro un raggio di duecento (200) metri dagli stessi;
- d. a meno di 200 (duecento) metri dalle navi mercantili e militari ancorate fuori dai porti;
- e. all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati ed aventi le caratteristiche appresso specificate:



- I. larghezza non inferiore a 10 metri e profondità uguale alla zona di mare riservata ai bagnanti;
 - II. delimitazione costituita da gavitelli collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
 - III. individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
2. In ogni caso, nei corridoi di lancio è vietato l'ancoraggio e l'ormeggio. La navigazione deve essere effettuata con la massima prudenza e ad una velocità massima di 3 (tre) nodi.

Art. 4

Disciplina particolare degli stabilimenti balneari

1. Durante l'orario d'apertura delle strutture balneari, i concessionari, singoli o associati, devono organizzare e garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con almeno un assistente, abilitato dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) ovvero dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), ogni 100 metri di fronte a mare o frazione. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori e altro) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al nuoto deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo. Deve essere previsto, inoltre, almeno un bagnino di salvataggio per ogni piscina. Se non risulta assicurato tale servizio si procede alla chiusura d'autorità delle strutture fino all'accertamento del ripristino del servizio.

2. Detto assistente bagnante:

- a. deve indossare una maglietta rossa con la scritta "SALVATAGGIO";
- b. deve essere dotato di fischietto;
- c. non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato;
- d. deve stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione di salvataggio oppure in mare, sull'imbarcazione di servizio. Se non risulta assicurato tale servizio, si procede alla chiusura d'autorità delle strutture fino all'accertamento del ripristino del servizio.

3. Presso ogni postazione di salvataggio – da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri o, comunque, in posizione tale da consentire un'idonea visuale dello specchio acqueo – devono essere permanentemente disponibili:

- a. un binocolo;
- b. 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, con cintura o bretelle, su rullo fissato saldamente al terreno;
- c. un paio di pinne;
- d. un'imbarcazione di colore rosso idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO", dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri (eventualmente, in aggiunta, può essere previsto un galleggiante omologato tipo *baywatcher*), di un mezzo marinaio o gaffa, di tre remi, di una cima di emergenza della lunghezza di 25 metri e di una cassetta di primo soccorso contenente le dotazioni prescritte



dalla vigente normativa. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.

4. Quando lo stato del mare è pericoloso, ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, in ogni stabilimento deve essere issata su un pennone installato in posizione ben visibile, a cura del concessionario, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come <<avviso di bagno a rischio o pericoloso>>. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche tramite l'altoparlante.

5. Ogni concessionario deve dotarsi di materiali di primo soccorso costituiti da:

- a. 3 bombole di ossigeno non inferiori a 930 ml ciascuna, ovvero 2 da 2200 ml, con manometro e riduttore di pressione e sistema di erogazione con gorgogliatore, mascherina e/o occhialini;
- b. una cannula di respirazione bocca a bocca;
- c. un pallone "ambu" completi di mascherina;
- d. una cassetta di primo soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;
- e. una idonea barella;
- f. un lettino per visita medica.

6. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, ogni stabilimento balneare deve essere dotato:

- a. di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- b. di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute, pronte all'uso, le dotazioni di primo soccorso, di cui al precedente comma del presente articolo e, se possibile, un lavabo.

7. Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree fino al battente del mare e anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa del ritiro.

8. Gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte delle competenti autorità.

9. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria.

Art. 5

Disciplina della pesca e dell'attività subacquea

1. L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al punto successivo, è vietato nelle fasce di mare riservate alla balneazione, nel periodo compreso dall'alba al tramonto. Da moletti e scogliere dinanzi ai quali non sono presenti i bagnanti è consentita, anche dall'alba al tramonto, la sola pesca con canna.

2. La pesca subacquea è regolamentata dagli artt. 128, 129, 130 e 131 del regolamento per la pesca marittima, approvato con D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la pesca subacquea è sempre vietata nelle acque antistanti gli arenili del circondario marittimo, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di 500 metri dalla spiaggia. La pesca subacquea è vietata, altresì, all'imboccatura



dei porti e approdi. In presenza di coste a picco la pesca subacquea è consentita anche a distanza inferiore a 100 metri dalle medesime, ma solo in assenza di bagnanti.

3. E' vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con un'arma subacquea carica.

4. chiunque esercita attività subacquee diverse dalla pesca dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nell'ordinanza n.07/06 del 22.3.2006."

Art. 6

Disciplina dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale

1. La disciplina dello sci nautico é contenuta nel Decreto del soppresso Ministero della marina mercantile datato 26.01.1960, come modificato dal decreto del medesimo Ministero datato 15.07.1974. Essa si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale.

2. Sono soggetti alle medesime disposizioni previste per l'esercizio dell'attività di sci nautico coloro che effettuano attività analoghe ad esso quali, ad esempio, il traino di apparecchi pneumatici galleggianti denominati "*banana boat*" e similari.

Art. 7

Locazione e noleggio di natanti da diporto

1. L'esercizio dell'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto è subordinato alla preventiva iscrizione del soggetto che la esercita nei registri di cui all'art. 68 del codice della navigazione, tenuti dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia.

2. Coloro che svolgono tale attività hanno l'obbligo di contrassegnare i mezzi destinati alla locazione e al noleggio in modo tale da renderli sempre chiaramente identificabili. Essi, inoltre, dovranno istituire un registro su cui annotare le generalità del soggetto cui viene locato o noleggiato il mezzo, nonché la data e l'orario di inizio e fine della locazione - noleggio.

3. Il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei natanti da diporto adibiti alla locazione e al noleggio può avvenire esclusivamente dai porti o approdi presenti lungo la costa del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia aperti al traffico marittimo da diporto e, precisamente,

- Castellammare di Stabia
- Marina di Vico (Vico Equense)
- Marina di Seiano (Vico Equense)
- Marina di Meta (Meta)
- Marina di Alimuri (Meta)
- Marina di Cassano (Piano di Sorrento)
- Marina Piccola (Sorrento)
- Marina Grande (Sorrento)
- Marina di Puolo (Massa Lubrense)
- Marina della Lobra (Massa Lubrense).

4. Il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei natanti in questione potrà avvenire, altresì, mediante i corridoi di lancio di cui al precedente articolo 3.



5. In ogni caso, i natanti da diporto adibiti a locazione e noleggio, fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate in materia di mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza dal D.M. n. 478/99, dovranno navigare alle seguenti distanze dalla costa:

- a. canoe, pattini, pedalò, mosconi e mezzi simili, fino a 1 (un) miglio;
- b. scooter acquatici e mezzi simili, da una distanza minima di 300 (trecento) metri fino ad una distanza massima di 1 (un) miglio.
- c. natanti in genere, secondo l'abilitazione alla navigazione posseduta.

6. Per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili, anche se diversamente denominati, sono richieste la maggiore età e la patente nautica. I conduttori e le persone trasportate dovranno indossare permanentemente una cintura di salvataggio. Per l'allontanamento dalla costa e per l'atterraggio il mezzo deve navigare entro gli appositi corridoi, citati nel precedente articolo 3, a velocità non superiore a 3 nodi e comunque con gli scarichi sempre in immersione.

Gli acquascooter, quando utilizzati in attività di locazione, devono essere dotati di apposito congegno di spegnimento a distanza, da utilizzare in caso di condotta non regolamentare degli stessi.

7. Nel caso di noleggio di natanti da diporto, il conduttore del natante dovrà essere munito almeno dell'abilitazione al comando di imbarcazioni da diporto a vela e a motore entro 12 (dodici) miglia dalla costa.

Art.8

Disposizioni finali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59 del Regolamento per la navigazione marittima, la presente Ordinanza sarà pubblicata presso l'albo dell'Ufficio Circondariale marittimo di Castellammare di Stabia e nel sito www.castellammaredistabia.gurdiacostiera.it. La stessa, inoltre, dovrà essere esposta dai concessionari, unitamente alle tariffe praticate per i servizi resi, in un luogo ben visibile agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

2. All'interno dell'A.N.M.P. denominata "Punta Campanella", le attività disciplinate dalla presente ordinanza sono soggette, oltre che ai divieti e ai limiti posti dall'ordinanza stessa, anche ai divieti e ai limiti sanciti dal decreto del Ministero dell'Ambiente datato 12.12.1997 e successive modifiche nonché dall'ordinanza della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia n. 44/02.

3. **La presente ordinanza entra in vigore il 10 agosto 2010** e abroga le ordinanze n.12/2004 e n°30/2006 nonché ogni altra norma incompatibile con essa emanata in precedenza da questo Comando.

4. I contravventori alla presente Ordinanza saranno sanzionati ai sensi di legge. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Castellammare di Stabia, 02 agosto 2010

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
Capitano di Fregata (CP)
Demetrio Antonio RAFFA





Qualche utile informazione.....

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Castellammare di Stabia Telefono: 081 871 10 77 - 86 Fax: 081 871 00 78 www.castellammaredistabia.guardiacostiera.it mail: castellammaredistabia@guardiacostiera.it Numero blu – emergenza in mare 1530	Osservatorio Ambiente e Legalità Area Marina Protetta “Punta Campanella” Telefono: 081 808 98 77 Fax: 081 878 96 63 www.puntacampanella.org mail: info@puntacampanella.org Numero verde 800 325 051
--	---

..... e qualche consiglio ai bagnanti

- non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura ambiente;
- non fare mai il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;
- non tuffarti mai se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale;
- non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;
- se sei stato troppo tempo esposto al sole entra in acqua gradatamente, bagnandoti prima lo stomaco e il petto con le mani. Evita assolutamente di fare il bagno se senti mal di testa, soprattutto se associato a vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce: sono questi i segnali che precedono il *colpo di sole!*);
- quando fai il bagno non allontanarti dai compagni, dalla spiaggia, dal natante appoggio, dalla visibilità del bagnino;
- non allontanarti mai a più di 50 metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili.
- non fare il bagno quando il bagnino dello stabilimento ha esposto la bandiera rossa
- un buon libro, due chiacchiere con un amico aiutano a passare il tempo in serenità. Non perdere, però, mai di vista i tuoi bambini! Basta un minuto perché il tuo bimbo si allontani pericolosamente!

